

LA NORMA BASE

In base all'articolo 4 del DL 167/1990, le persone fisiche (anche enti non commerciali e società semplici) devono compilare il quadro RW del modello dichiarativo in caso di detenzione nel periodo d'imposta di «investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia».

Il problema che si pone è se le criptovalute e i *token* devono essere indicati nel quadro RW, posta la loro a-territorialità. Una cosa è chiara: non possono essere considerate attività detenute in Paesi *black list*.

CHI DEVE FARE RW

Con l'interpello n. 956-39/2018, l'Agenzia afferma che le criptovalute vanno indicate in RW. In realtà, è da ritenere che l'obbligo non sussista quando il contribuente detiene la chiave privata, cioè il "mezzo" tramite il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

Diverso potrebbe essere solo il caso in cui il contribuente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti *custodial wallet*. Nel caso in cui quest'ultimo risulti un soggetto non residente in Italia, è da ritenere che l'obbligo sussista.

IL NODO DELLA VALUTA

Un'ulteriore problematica è quella della tassazione di eventuali plusvalenze per i "privati". A tale riguardo, occorre ricordare la risoluzione 72/E/2016 delle Entrate (confermata dall'interpello n. 956-39/2018) che, in un passaggio, ha assimilato le criptovalute alle «valute estere».

Il concetto di valuta ha però sempre un collegamento con uno Stato o con un gruppo di Stati, che non necessariamente la emettono, ma la riconoscono legalmente come mezzo di scambio. Tutto ciò evidentemente non accade per le criptovalute e i *token*.

LE PLUSVALENZE

Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di criptovalute e di *token* dovrebbero essere assoggettate a tassazione come «redditi diversi» a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del Tuir.

Questo alla luce della funzione di "chiusura" di tale disposizione (in tal senso circolare 165/1998 del ministero delle Finanze) rispetto alle precedenti lettere c-ter e c-quater.

Questa conclusione, però, comporta la non rilevanza reddituale di eventuali differenziali negativi e minusvalenze.